

## **STATUTO DELLA «Fondazione Maria Bambina - ONLUS»**

### ***PREMESSE***

Attraverso la costituzione di questa Fondazione, la Comunità di Bellusco vuole manifestare la volontà di essere sensibile interprete dei bisogni degli anziani e desidera affidare attraverso questa opera la propria testimonianza di gratitudine e di sensibilizzazione alle generazioni che verranno.

La Comunità di Bellusco intende qui ricordare e ringraziare:

- a. le Suore che dal 1898 per cento anni hanno svolto un servizio educativo importante a favore delle generazioni più giovani e per l'aiuto materiale che ha permesso a questa iniziativa di concretizzarsi;
- b. i suoi anziani perché è grazie al loro lavoro e ai loro sacrifici che oggi la Comunità può godere di maggior benessere e sicurezza sociale.

### ***Art.1 DENOMINAZIONE***

E' costituita, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile la

«Fondazione Maria Bambina Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale»

con sede legale a Bellusco, provincia di Monza e Brianza, in Piazza della Chiesa 3.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4.12.1997 n.460, la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo e, a tale scopo, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

### ***Art. 2 SCOPI ISTITUZIONALI***

La Fondazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attuato mediante lo svolgimento di attività nel settore della beneficenza e dell'assistenza sociale e socio sanitaria.

Nell'ambito dell'attività di beneficenza, la Fondazione opererà direttamente nei confronti di soggetti svantaggiati oppure sostenendo – mediante erogazioni – l'attività di enti senza scopo di lucro che operano nei medesimi settori di attività previsti per le ONLUS.

Essa pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- promuovere raccolte di denaro e beni da devolvere a soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e sociale o ad altri enti senza scopo di lucro che svolgano la loro attività nei settori previsti per le ONLUS;
- promuovere campagne di sensibilizzazione nei confronti delle situazioni di indigenza e/o svantaggio presenti sul proprio territorio.

Nell'ambito dell'attività di assistenza sociale e socio sanitaria, la Fondazione intende provvedere all'assistenza di persone anziane prevalentemente in situazioni di non autosufficienza o di svantaggio economico o disabili, o affette da patologie invalidanti, prevalentemente o totalmente in condizioni di non autosufficienza, qualunque sia la causa della non autosufficienza (fisica, psichica o sensoriale).

Consapevole degli effetti invalidanti che il soggetto disagiato può comportare anche per la famiglia, la Fondazione intende promuovere - in puro spirito di gratuità - iniziative volte ad aiutare la famiglia - attraverso la formazione, l'informazione, il sostegno anche psicologico - a saper gestire meglio l'interessato sotto il profilo fisico, psicologico e relazionale.

Essa pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà intraprendere le seguenti attività e iniziative:

- l'allestimento e la gestione di strutture socio assistenziali, anche in convenzione o accreditamento con enti pubblici, e, in genere, di ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane parzialmente o totalmente non autosufficienti o in situazione di svantaggio economico, nonché delle persone disabili o affette da particolari patologie, indipendentemente dall'età;
- l'organizzazione e l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare rivolti a persone anziane

parzialmente o totalmente non autosufficienti, malati terminali o comunque a soggetti svantaggiati.

È fatto espresso divieto di svolgimento di attività istituzionali diverse da quelle rientranti nei settori previsti, ad eccezione di attività direttamente connesse.

Per il conseguimento dei propri fini la Fondazione può aderire ad associazioni, confederazioni, istituzioni operanti nei propri settori di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

### ***Art.3 PATRIMONIO***

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai **beni** indicati nell'atto costitutivo della Fondazione nonché dai successivi incrementi degli stessi.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- ❖ acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- ❖ erogazioni, oblazioni, legati, lasciti, donazioni e successioni a causa di morte fatti pervenire alla Fondazione da parte di persone ed enti pubblici o privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- ❖ sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 10 del D.Lgs 460, la donazione di beni a qualsiasi titolo, non determina condizioni di privilegio sulla erogazione dei servizi della Fondazione a favore del donatore e dei propri familiari.

### ***Art.4 MEZZI FINANZIARI***

La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi mediante l'utilizzo di:

- ❖ rendite del suo patrimonio;
- ❖ contributi, lasciti o donazioni da parte di persone fisiche e giuridiche, enti pubblici o privati pervenuti all'Ente non a titolo di incremento del patrimonio;
- ❖ fondi acquisiti attraverso raccolte pubbliche occasionali;
- ❖ emissione di 'Titoli di solidarietà' ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e, comunque, nel rispetto del art. 10 – 6° comma – del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460.

### ***Art.5 ORGANI DELL'ENTE***

Sono organi della fondazione:

- ❖ il Consiglio di Amministrazione;
- ❖ il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- ❖ il Revisore Legale

### ***Art.6 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio di Amministrazione medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene anche eletto il Vice Presidente.

La seduta di insediamento è presieduta dal consigliere più anziano d'età.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può essere revocato, per gravi inadempienze dei propri compiti e/o violazioni degli indirizzi statutari, dal Consiglio di Amministrazione previa espressa mozione di sfiducia votata all'unanimità da tutti gli altri componenti del Consiglio.

Il Presidente revocato o dimissionario può continuare a far parte del Consiglio di Amministrazione in qualità di Consigliere.

Il Consiglio provvede alla nomina del nuovo Presidente in seduta straordinaria da convocare entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il Presidente ha presentato le proprie dimissioni ovvero è stato revocato. Durante questo periodo assume i poteri di Presidente il Vice-Presidente.

#### **Art.7 COMPITI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Spetta al Presidente:

- ❖ determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- ❖ convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- ❖ curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- ❖ firmare gli atti e quanto occorre per la gestione degli affari deliberati;
- ❖ sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- ❖ esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- ❖ provvedere ai rapporti con le autorità e con le pubbliche Amministrazioni;
- ❖ assumere, in caso di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione sottoponendo gli stessi a ratifica del Consiglio di Amministrazione entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
- ❖ curare e far curare l'osservanza dello Statuto.

In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

#### **Art.8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

8.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione che esprime attraverso i suoi membri la più vasta rappresentanza popolare con particolare riguardo alle persone, alle attività produttive e alle istituzioni locali più direttamente interessate al soddisfacente raggiungimento degli scopi della Fondazione, anche in veste di utenti dei servizi offerti.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente così nominati:

1. uno nominato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Bellusco;
2. uno nominato dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di Bellusco;
3. un rappresentante eletto dai delegati delle Associazioni di Volontariato con sede operativa nel comune di Bellusco iscritte all'Albo Regionale o Provinciale delle Associazioni di Volontariato che abbiano tra gli scopi statutari l'attenzione verso i problemi degli anziani; l'individuazione delle associazioni sarà di competenza del Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.
4. un rappresentante eletto dal Comitato dei Benefattori, espressione delle persone fisiche finanziatrici della Fondazione nel tempo;
5. un rappresentante eletto dal Comitato dei Benefattori, espressione delle persone giuridiche finanziatrici della Fondazione nel tempo;

8.3 Le modalità di nomina dei rappresentanti di cui ai precedenti punti 3., 4. e 5 verranno definite con apposito regolamento trasmesso dalle rispettive associazioni.

8.4 La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è così disciplinata:

1. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni dalla data di insediamento dell'organo.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono volontari e non è prevista alcuna retribuzione; sono rimborsabili soltanto le spese documentate sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni, in base a specifico regolamento approvato dal Consiglio.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati più di una volta e senza interruzione.

8.5 I consiglieri scaduti rimangono in carica sino alla loro sostituzione da parte del medesimo ente che li ha nominati. Qualora gli Enti sopra citati non provvedano nel termine di sei mesi dalla data in cui si è verificata la scadenza, alla sostituzione dei consiglieri di loro nomina che per qualsiasi ragione siano venuti a cessare dalla carica, non avranno più potere di nomina sino alla fine del mandato del consiglio di amministrazione in carica o testé nominato. Tale potere potrà essere

esercitato a partire dal successivo rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

In tale ipotesi, è facoltà del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della scadenza del termine provvedere alla cooptazione dei membri vacanti per tutta la durata della vacanza stessa.

8.6 Il consiglio non potrà peraltro mai scendere al di sotto di tre membri eletti o nominati.

#### ***Art.9 DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, anche quelli nominati in surroga di membri revocati o comunque cessati, restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

#### ***Art.10 DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI***

In caso di dimissioni – da ratificare per scritto con lettera raccomandata A.R. – di uno dei Consiglieri, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dell'incarico per altre cause dopo la relativa presa d'atto da parte dell'organo di amministrazione.

I consiglieri nominati in surroga rimangono in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Qualora il Consigliere da sostituire ricopra la carica di Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione provvede ad una nuova elezione.

#### ***Art.11 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa e, periodicamente, per curare il buon andamento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto firmato dal presidente e contenente gli ordini del giorno con gli argomenti da trattare da recapitarsi al domicilio degli interessati, ovvero al loro indirizzo di posta elettronica, almeno 5 giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

#### ***Art.12 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE***

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere per l'assolvimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione, salvo quelli che lo Statuto demanda espressamente ad altri organi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente se sono presenti almeno la metà più uno dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese e per appello nominale.

Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. E', altresì, assunta a votazione segreta la revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il Consiglio nomina, anche al di fuori dei suoi membri, un Segretario per la verbalizzazione delle sedute. Il Segretario provvede alla stesura e alla registrazione delle deliberazioni adottate dal

Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

### **Art.13 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di amministrazione per la gestione della Fondazione, ed in particolare:

- ❖ Redigere ed approvare il bilancio o il rendiconto annuale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 4.12.1997 n.460 entro il 30 Aprile di ogni anno;
- ❖ Accompagnare il bilancio con una relazione morale nella quale vengono descritte le attività svolte e i risultati raggiunti in relazione agli scopi istituzionali della Fondazione;
- ❖ Indire almeno una volta l'anno una assemblea del Comitato dei Benefattori e delle associazioni di volontariato di cui il Consiglio di Amministrazione è espressione per illustrare il bilancio consuntivo e le linee programmatiche dell'esercizio successivo, senza diritto di voto;
- ❖ Richiedere il parere preventivo ma non vincolante del Comitato dei Benefattori e delle associazioni di volontariato di cui i consiglieri sono espressione in caso di modifiche statutarie e di investimenti significativi specialmente di natura straordinaria;
- ❖ Eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- ❖ Amministrare il patrimonio della Fondazione;
- ❖ Accettare le liberalità;
- ❖ Promuovere tutte le attività utili al perseguimento dei fini della Fondazione;
- ❖ Delegare al Presidente, al Vice Presidente, al Direttore o al Coordinatore la funzione di assunzione e di gestione del personale;
- ❖ Approvare i regolamenti esecutivi;
- ❖ Deliberare criteri e modalità di concessione degli immobili e delle attrezzature di proprietà dell'Ente;
- ❖ Determinare i progetti e le operazioni da finanziare, nonché le modalità di finanziamento nel rispetto delle indicazioni statutarie e della normativa vigente;
- ❖ Autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio;
- ❖ Deliberare la raccolta di fondi attraverso l'emissione di Titoli di solidarietà;
- ❖ Aderire ad altre organizzazioni ONLUS di utilità sociale per il paese di Bellusco.

### **Art.14 IL REVISORE LEGALE**

La gestione amministrativa è controllata da un Revisore Legale, iscritto al Registro dei Revisori Legali qualora i proventi rientrino nelle condizioni previste dalla legge.

Il Revisore Legale dura in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione e viene nominato dal Comitato dei Benefattori, ad eccezione del primo che viene nominato dal Comitato pro-Fondazione.

Il Revisore Legale deve accertare la regolare tenuta della contabilità, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà della Fondazione e può accedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Al momento del suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione stabilisce il compenso da corrispondere al Revisore Legale, se dovuto.

### **Art.15 DIRETTORE O COORDINATORE**

Il Presidente, su delibera del Consiglio di Amministrazione, può nominare un Direttore o un Coordinatore, il quale:

- è responsabile della conduzione delle attività a favore degli anziani nell'ambito delle funzioni conferitegli;
- è responsabile dell'attuazione delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione;
- coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio;

- è tenuto ad osservare e a far osservare i regolamenti esecutivi.
- risponde del proprio operato direttamente al Presidente;

L'inquadramento, la retribuzione e la durata del contratto vengono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Questa carica è facoltativa.

#### ***Art.16 NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE***

La gestione amministrativa ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno ed è disciplinata da norme, regolamenti e convenzioni, che dovranno essere approvati ed emanati dal Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- ❖ regolamento delle modalità di emissione dei mandati di pagamento e delle firme autorizzate;
- ❖ regolamento sulla pianta organica che deve disciplinare la dotazione organica, le modalità di nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente con riferimento ai contratti collettivi di lavori applicabili all'Ente;
- ❖ tutti i regolamenti idonei a garantire il controllo amministrativo;
- ❖ le convenzioni con enti pubblici o privati che siano utili a garantire il raggiungimento dello scopo sociale e l'equilibrio economico di gestione.

#### ***Art.17 SERVIZIO DI TESORERIA***

Il servizio di Tesoreria è affidato ad idoneo Istituto Bancario di nota e comprovata solidità alle condizioni economicamente più vantaggiose per la Fondazione.

#### ***Art.18 MODIFICHE STATUTARIE***

Le modifiche allo Statuto debbono essere approvate con il consenso di almeno 4 componenti il Consiglio di Amministrazione.

#### ***Art.19 ESTINZIONE***

Qualora il Consiglio di Amministrazione all'unanimità ritenga esaurito o impossibile lo scopo sociale della Fondazione e ne dichiari l'estinzione, **il Consiglio** nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

I beni che resteranno, esaurita la liquidazione, saranno devoluti, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, ad altre ONLUS, possibilmente operanti nel Comune di Bellusco, **o comunque a fini di pubblica utilità che rispettino lo spirito socio-assistenziale illustrato nel presente statuto**, sentito l'organo di controllo di cui all'Art.3 – comma 190 – della legge 23.12.1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ***Art.20 NORME GENERALI***

Per tutto quanto non indicato e disciplinato dal presente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.